

SBLOCCA ITALIA

Faro sui flussi finanziari

Professionisti a rischio sanzione

All'articolo 32-bis del decreto legge n. 133-2014 (meglio noto come decreto Sbocca Italia) convertito nella legge n. 164-2014 è stato inserito l'obbligo per tutti i soggetti della filiera dei trasporti di utilizzare strumenti elettronici di pagamento o il canale bancario (assegni, bonifici bancari o postali, carte di credito, bancomat), ovvero ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni indipendentemente dall'ammontare dell'importo.

In caso di violazione della norma è applicabile il decreto legislativo n. 231/07, ossia l'obbligo in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (per esempio, consulenti del lavoro, commercialisti, società di servizi) di comunicare al Mef le infrazioni.

I punti da sottolineare sono pertanto i seguenti:

1) dalla lettura della norma si evince che le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada debbano

essere effettuate esclusivamente con strumenti tracciabili con esclusione del contante, indipendentemente dal fatto che la somma da corrispondere sia non superiore ai 999,99 euro;

2) i soggetti che provvedono alla tenuta delle scritture contabili (contabilità ordinaria) devono verificare che il cliente non abbia eseguito pagamenti in contanti (indipendentemente dall'importo) nei confronti di altri autotrasportatori/spedizionieri;

3) il professionista deve comunicare al Mef le infrazioni riscontrate: la mancata segnalazione di operazioni in contanti è punita dall'articolo n. 58 del decreto legislativo n. 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo per operazione; in seguito il decreto legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) ha introdotto l'art. 58, comma 7-bis, nel decreto 231/2007, fissando a 3.000 euro l'importo minimo della sanzione stessa.

Celeste Vivenzi

